

Credito d'imposta, in sei punti ecco come capire quando è meglio fare acquisti per lo studio

Di Alessandro ed Umberto Terzuolo*

1. Quando effettuare l'investimento? 2021 o 2022?

Sono **agevolati** gli **investimenti effettuati fino al 31.12.2022**. Il credito spetta anche per gli **investimenti effettuati entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022**

- si sia **pagato un acconto almeno del 20%** del costo di acquisizione;
- l'**ordine risulti accettato dal venditore**.

Attenzione però ad un particolare: salvo possibili proroghe e modifiche che non escluderemmo possano arrivare con prossimi interventi normativi, allo stato attuale è **previsto un "peggioramento" della percentuale di credito di imposta a partire dal 1.1.2022** ed un **allungamento del periodo di tempo entro cui fruire del credito** (come vedremo successivamente). Visto quindi l'approssimarsi della fine del 2021, la data di effettuazione dell'investimento assume una notevole rilevanza dato che l'**entità dell'agevolazione varia** in ragione del **periodo in cui lo stesso viene effettuato**. In caso di **"acquisto in proprietà"**, per **momento di effettuazione dell'operazione** si considera la **data della consegna o della spedizione del bene**. In caso di **"acquisto" con contratti leasing**, si farà riferimento al **verbale di consegna** da parte dell'utilizzatore.

2. A quanto ammonta il credito di imposta?

Come parzialmente anticipato, la Legge di Bilancio 2021 ha rimodulato il **quantum dell'agevolazione**, sia per i beni ordinari sia per quelli 4.0. Infatti, il **credito d'imposta** viene **riconosciuto in misura differenziata** a seconda della **tipologia di investimenti** e, come abbiamo appena detto, del **periodo di investimento**.

2a Beni materiali o immateriali "ordinari":

Per gli **investimenti in beni materiali o immateriali "ordinari" (non "4.0")**, il **credito d'imposta "generale"** è **riconosciuto a prescindere dalla forma con cui si esercita l'attività odontoiatrica**.

Spetterà il **10% da calcolarsi sul costo di acquisto** (nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali o 1 milione per i beni immateriali), per gli investimenti effettuati **entro il 31.12.2021 o entro il 30.6.2022, a condizione** che si sia **pagato l'acconto del 20% entro il 31.12.2021** e l'**ordine** sia stato **accettato dal venditore**.

Spetterà invece il **15% sempre da calcolarsi sul costo di acquisto** per gli **investimenti in beni tecnologici** destinati a realizzare **modalità di "lavoro agile"** (fattispecie non così comune nel mondo dell'odontoiatria, a onor del vero) se effettuati **entro il 31.12.2021 o entro il 30.6.2022, a condizione** che si sia **pagato l'acconto del 20% entro il 31.12.2021** e l'**ordine** sia stato **accettato dal venditore**;

Spetterà infine il **6% anche in questo caso da calcolarsi sul costo di acquisto** (e nel limite massimo di 2 milioni di euro per i beni materiali o 1 milione per i beni immateriali), per gli investimenti effettuati **dal 1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023, a condizione** che si sia **pagato l'acconto del 20% entro il 31.12.2022** e l'**ordine** sia stato **accettato dal venditore**.

2b Beni materiali o immateriali "4.0":

Per gli **investimenti in beni materiali "4.0" compresi nell'Allegato A alla L. 232/2016** (la norma che aveva istituito il "vecchio" iperammortamento), il **credito d'imposta** è **riconosciuto** agli odontoiatri che utilizzano modelli societari (quali ad esempio la S.r.l. o la STP in forma di s.r.l.) nella misura del:

- **50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro** (si omettono volutamente le altre percentuali nel caso di investimenti con valori superiori a 2,5mln di €) effettuati **entro il 31.12.2021 o entro il 30.6.2022**, a **condizione** che si sia **pagato l'acconto del 20% entro il 31.12.2021** e l'**ordine** sia stato **accettato dal venditore**;
- **40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro** (si omettono volutamente anche in questo caso le altre percentuali per investimenti con valori superiori a 2,5mln di €) effettuati **dal 1.1.2022 al 31.12.2022 o entro il 30.6.2023**, a condizione che si sia **pagato l'acconto del 20% entro il 31.12.2022** e l'**ordine** sia stato **accettato dal venditore**.

È pertanto evidente come l'**effettuazione dell'investimento entro il prossimo 31.12 o meno** (salvo il cosiddetto termine lungo al 30.6.2022) **possa avere degli impatti negativi** sia nel caso di **beni ordinari** sia, soprattutto, in caso di **beni 4.0**.

Al momento poi, è ancora presente quella **discriminazione** verso coloro che **non esercitano l'attività odontoiatrica adottando modelli societari** come, ad esempio, la S.r.l., la STP in forma di s.r.l. o le Società di persone, **limitazione** ormai **molto penalizzante** che sempre più odontoiatri ad utilizzare modelli societari evoluti. Sicuramente con la prossima legge di bilancio verranno presentanti degli emendamenti correttivi e l'augurio è che vengano recepiti già dal 2022.

Infine, sempre e solo per S.r.l., STP in forma di s.r.l., S.p.A., S.n.c. e S.a.s., per gli investimenti relativi a **beni immateriali "4.0" compresi nell'Allegato B alla L. 232/2016 (comprese le spese per servizi cloud computing)**, il **credito d'imposta** è riconosciuto:

- nella misura del **20% del costo**;
- nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di €;
- **senza distinzione tra investimenti effettuati entro il 31.12.2021 o nell'anno 2022**
- **Il credito spetta anche sull'IVA pagata per il bene e non detratta?**

3. Il credito spetta anche sull'IVA pagata per il bene e non detratta?

La risposta è positiva ma con una particolarità Come anche ricordato nella Circolare dell'Agenzia delle Entrate di fine luglio, **il costo su cui calcolare il credito di imposta deve essere considerato comprensivo di IVA esclusivamente se quest'ultima risulta totalmente indetraibile**.

Attenzione, quindi, per gli **odontoiatri** che **svolgono** sia **operazioni esenti** (l'attività sanitaria resa a pazienti) sia **operazioni imponibili IVA** (come, ad esempio, le docenze o la direzione sanitaria retribuita come liberi professionisti) perché a loro si potrebbe applicare il cosiddetto "**pro-rata di detraibilità IVA**": potrebbe, quindi, esserci un effetto negativo sull'agevolazione in commento, dato che il credito non si calcolerebbe sull'IVA parzialmente non detratta.

Sul punto, vista la particolarità, è opportuno un confronto con il proprio Commercialista.

4. Da quando si può utilizzare il credito d'imposta? In che modalità?

Il **credito d'imposta** è **utilizzabile** esclusivamente **in compensazione con F24** ordinariamente **in tre quote annuali**. Inoltre, per gli **investimenti effettuati entro il 31.12.2021** nei cosiddetti **beni materiali o immateriali "ordinari"** (per questi ultimi a condizione che il soggetto abbia ricavi o compensi inferiori a 5mln€) il **credito di imposta del 10%** del costo potrà (facoltà, non obbligo!) essere **utilizzato in compensazione interamente nell'anno** in cui si effettua l'investimento.

Attualmente, quindi, questa **modalità di fruizione non vale per gli investimenti effettuati nel 2022** che, salvo modifiche normative in corso d'opera, **avverrà in tre quote annuali**.

Tre precisazioni:

- Il **primo anno di utilizzo** del credito per gli **investimenti in beni materiali o immateriali "ordinari"** è di **entrata in funzione del bene**. Nel lontano 2008 la Guardia di Finanza a titolo esemplificativo aveva definito quale momento sintomatico di utilizzo del bene il periodo da cui ha inizio il consumo di energia per il funzionamento o il suo impiego nell'attività operativa.
- Per gli **investimenti nei beni "Industria 4.0"**, il **credito** sarà **sfruttabile** a decorrere **dall'anno in cui è avvenuta interconnessione**.
- Qualora entro l'anno **non si riesca a fruire per intero del credito riconosciuto**, come precisato dall'Agenzia delle Entrate anche nella recente Circolare 9/E del 2021, l'**ammontare residuo** potrà essere **utilizzato in compensazione nelle annualità successive**.

Quindi, esemplificando:

- l'**investimento** in un **bene materiale "ordinario"** effettuato **nel 2021** per un importo complessivo di **10.000€** permetterà alla maggior parte degli odontoiatri di poter **utilizzare nello stesso anno 2021** in compensazione il **credito di imposta di 1.000€, contro i 600€ in 3 anni nel caso di investimento effettuato nel 2022;**
- l'**investimento** in un **bene materiale "4.0"** effettuato **nel 2021** (e contestualmente interconnesso) per un importo complessivo di **50.000€** permetterà agli odontoiatri che utilizzano veicoli societari per esercitare l'attività (S.r.l. o STP in forma di s.r.l. fra tutte) di poter **utilizzare** in compensazione **negli anni 2021, 2022, 2023 il credito di imposta complessivo di 25.000 €, contro i complessivi 20.000 € in 3 anni nel caso di investimento effettuato e interconnesso nel 2022.**

Conviene quindi **sfruttare il 2021 per eventuali investimenti**, sia per il **quantum del credito** sia per la **possibilità in alcuni casi di fruirne immediatamente e per intero**.

5. Che cosa succede se si vende il bene che ha generato il credito di imposta?

Se la **vendita** avviene **nei primi due anni successivi all'acquisto**, per via del c.d. "recapture" **il credito deve essere restituito**. Sia per i **beni strumentali "ordinari"** sia per **quelli "4.0"**, vale la regola (già presente in passato) della **restituzione dell'agevolazione** nel caso di **cessione a titolo oneroso** se questa avviene **entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello in cui è stato fatto l'investimento** (entrata in funzione del bene ordinario o interconnessione per i beni 4.0.). Di fatto, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, il **credito di imposta fruito dovrà essere restituito**. Questa disposizione **non si applica** nel caso di **sostituzione del bene**

ceduto con un altro bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori nell'anno in cui avviene la vendita. Attenzione però: questa norma **si applica solo per i beni 4.0 e non per quelli "ordinari"**, come recentemente ribadito dall'Amministrazione Finanziaria nella Circolare 9/E 2021.

6. Quali sono gli obblighi documentali?

Per fruire del credito d'imposta è necessario **conservare**, pena la revoca del beneficio, la **documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento dell'investimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.**

Inoltre, **sulle fatture** e sugli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati deve essere indicato **l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative dell'art. 1 commi da 1054 a 1058 della Legge n. 178 del 30.12.2020.**

In caso di **assenza** di questa dicitura, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel corso del 2020, **il credito di imposta non potrà essere utilizzato.** È stata però prevista la **possibilità di regolarizzare** questa situazione sia in caso di **fatture cartacee** sia in caso di **fatture elettroniche** (modalità operativa confermata anche recentemente dall'Agenzia delle Entrate). Trattandosi di un tema prettamente tecnico, il consiglio è di rivolgersi al proprio Commercialista per valutare la migliore modalità di regolarizzazione.

In terzo luogo, un "ritorno al passato": per i **beni 4.0 di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016**, le strutture odontoiatriche saranno tenute per gli **investimenti superiori a 300.000 € (rari in odontoiatria)** a produrre una **perizia tecnica asseverata** (e non più semplice, come nella precedente versione del credito di imposta valida per il 2020) rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Nel caso di **investimenti non superiori alla soglia di cui sopra**, è sempre **sufficiente** una **dichiarazione del legale rappresentante** della società resa **ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000.** In entrambi i documenti dovrà comunque **risultare** che i beni siano in possesso le **caratteristiche previste dagli Allegati A e B della L. 232/2016** e che siano stati **interconnessi** al sistema aziendale.

Infine, viene altresì confermata per i soli beni "4.0" la **comunicazione da effettuare al Ministero dello Sviluppo Economico** con finalità statistiche e con modalità operative che saranno oggetto di un **prossimo Decreto Ministeriale**, di cui si attende l'emanazione ormai da inizio 2020...!

**Studio Terzuolo Brunero & Associati in Torino, Milano e Roma*